

In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli art. 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (in applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto l'obbligo giuridico di conoscere e comunicare il nome del trasgressore in capo alla società proprietaria del veicolo aziendale incorso in una violazione del codice della strada). Cassazione civile, sez. II, 08/06/2009, n. 13129

In tema di violazioni alle norme del codice della strada commesse da auto aziendali, la società è tenuta a comunicare il nome del conducente che ha commesso l'infrazione, non potendo eccepire la difficoltà di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo, atteso che nell'ambito di un'attività correttamente organizzata, l'uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazioni di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell'utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti; la mancata comunicazione dei dati del guidatore comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal combinato disposto degli art. 126 bis, comma 2, penultimo periodo, e 180, comma 8, del codice della strada. Cassazione civile, sez. II, 24/04/2009, n. 9847

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 126 bis, comma 2, d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 2, comma 164 d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, conv., con modificazioni, in l. 24 novembre 2006 n. 286, censurato, in riferimento agli art. 3, 24, e 97 cost., nella parte in cui prevede per il proprietario del veicolo l'obbligo di comunicazione del nominativo del conducente non identificato al momento dell'infrazione al codice della strada e assoggetta a sanzione detta violazione anche nel caso in cui il verbale per la mancata comunicazione dei dati del guidatore sia notificato quando l'accertamento" relativo alla violazione dell'art. 142 c.d.s. non è ancora divenuto definitivo, perché già impugnato. La mancata illustrazione delle ragioni che conferiscono carattere pregiudiziale al giudizio radicato dalla parte opponente, avente ad oggetto l'annullamento del verbale di accertamento, si risolve in una carenza di descrizione della fattispecie e, di riflesso, in un difetto di motivazione sulla rilevanza (sent. n. 27 del 2005; ordd. n. 157 e 219 del 2009). Corte Costituzionale, 20/11/2009, n. 306

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo è obbligato a comunicare all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione, l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione. A tale obbligo - l'inosservanza del quale è sanzionata ai sensi dell'art. 180 c. strad., cui rinvia l'art. 126 bis del medesimo codice, nella parte rimasta in vigore a seguito della sentenza della Corte cost. n. 27 del 2005 - il proprietario può, però, sottrarsi legittimamente, in quanto non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell'autovettura medesima, se dimostra di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuare la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione. Cassazione civile, sez. II, 16/10/2009, n. 22042

L'art. 126 bis comma 2 contenuto nella formulazione vigente del codice della strada, contrasta palesemente con gli art. 2, 3, e 24 cost. La sanzione prevista dal seguente art. 180 comma 8 discrimina tra soggetti abbienti e meno abbienti i quali ultimi, stante l'entità della sanzione prevista, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di pagare e di fornire il nominativo del trasgressore effettivo anche in maniera mendace. Il proprietario può comunicare l'identità di colui al quale ha affidato il veicolo ma non quella del trasgressore, se non è stato presente al fatto. Il diritto di difesa è inviolabile ma con questo sistema "la confessione" del proprietario costituisce la prova principale che serve ad identificare il colpevole: tuttavia, questa dichiarazione, quando non sia semplicemente impossibile, per il proprietario che non possa conoscere ogni passaggio nella guida del veicolo (ad es. nel caso di una società con i suoi dipendenti), rischia in altri casi di non essere suffragata da altre prove circa la sua fondatezza e credibilità, ledendo il principio di ragionevolezza e di garanzia del diritto di difesa dell'incolpato. Pertanto, o il trasgressore non ha problemi economici e non si vedrà mai detratti i punti dalla patente di guida, poiché la sua condotta omissiva gli comporta la sola sanzione pecuniaria oppure attribuisce a persona di sua scelta (vedi nonno, padre, amico, ecc.) la violazione: e la scelta può essere casuale o mirata. Il censo e la dichiarazione "impossibile" del proprietario del veicolo non possono sicuramente essere alla base dell'applicabilità di una norma. Giudice di pace Bra', 04/04/2006, n. 378

v. Cass. 14.05.10 n. 11811 . Cass. 13748/07 - La proposizione di un ricorso avverso ad una violazione dalla quale deriva l'obbligo di comunicare il nome del conducente (per la decurtazione dei punti) non fa venir meno e non differisce tale obbligo.

Peraltro l'art. 126 bis nella attuale stesura espressamente dispone che il termine per la comunicazione del nome decorra dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi (contro la violazione principale).

Non è fondata, in riferimento agli art. 2, 3, 24 e 113 cost., la q.l.c. dell'art. 126 bis, comma 2, c.strad., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lg. 15 gennaio 2002 n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, l. 22 marzo 2001 n. 85), come risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), d.l. 27 giugno 2003 n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), conv., con modificazioni, dalla l. 1 agosto 2003 n. 214, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo - in caso di mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, non identificato al momento della commessa violazione - alla sanzione contemplata dal comma 8 dell'art. 180 del medesimo codice della strada, senza prevedere esimenti o cause di giustificazione accertate esistenti e fondate. Corte Costituzionale, 20/05/2008, n. 165

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla q.l.c. dell'art. 126 bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9, nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv., con modif., in l. 1 agosto 2003 n. 214, censurato in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, il testo della norma impugnata è stato modificato dall'art. 2, comma 164, d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, comma introdotto dalla legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione nel giudizio "a quo". Corte Costituzionale, 23/05/2007, n. 172

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la q.l.c. dell'art. 126 bis, comma 2, c.strad., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lg. 15 gennaio 2002 n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, l. 22 marzo 2001, n. 85), come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), d.l. 27 giugno 2003 n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), conv. con modif, dall'art. 1, comma 1, l. 1 agosto 2003 n. 214, nonché dell'art. 180, comma 8, c.strad. nella parte in cui obbliga il proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione e ne sanziona la mancata comunicazione. Corte Costituzionale, 16/07/2008, n. 282

È manifestamente infondata la di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv., con modif., in l. 1^o agosto 2003 n. 214, e dell'art. 180, comma, 8 del medesimo codice, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevedono un obbligo per il proprietario non conducente di un veicolo con il quale è stata commessa una violazione del codice della strada, alla quale consegue la perdita dei punti della patente, di comunicare le generalità del conducente, e, in riferimento all'art. 24 Cost., ove interpretate come impositive un obbligo di rendere testimonianza. Le situazioni poste a raffronto dal rimettente - e cioè la scelta del legislatore di reprimere penalmente l'omissione, da parte del cittadino, dell'obbligo di denuncia soltanto di certi reati, e quella di sanzionare, sul piano amministrativo, l'omessa comunicazione di dati idonei a consentire l'identificazione del soggetto responsabile di talune infrazioni stradali - sono eterogenee, mentre, premesso che il diritto al silenzio si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo, la previsione dell'obbligo di comunicazione risulta chiaramente diretta a provocare - allorché la persona del conducente, autore dell'infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo - una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione ex art. 204-bis del codice della strada avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione, dovendosi tenere conto, nel comparare «la posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile», che «una cosa è: nemo testis in causa propria cui s'ispira l'art. 246 c.p.c., e altra cosa è: nemo tenetur edere contra se cui si ispira, invece, il codice di rito penale (ordd. nn. 33 del 2002, 249 e 335 del 2007, 165 del 2008). Corte Costituzionale, 16/07/2008, n. 282

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2002 n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv., con modif., in l. 1^o agosto 2003 n. 214, e dell'art. 180, comma, 8 del medesimo codice - questione riproposta nello stesso giudizio a seguito di ordinanza di restituzione atti per ius superveniens -, sussiste la rilevanza, ancorché la prima delle indicate disposizioni sia censurata nel suo testo originario, anteriore a quello modificato dall'art. 2, comma 164, lettera b), d.l. 3 ottobre 2006 n. 262, conv., con modif., in l. 24 novembre 2006, n. 286, atteso che giudice a quo muove dal corretto ed adeguatamente motivato presupposto di dover decidere la controversia devoluta al suo esame facendo applicazione dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada nel suo testo originario, attesa la vigenza, in materia di illecito amministrativo, della regola dell'assoggettamento «della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi» (ord. n. 23 del 2007). Corte Costituzionale, 16/07/2008, n. 282

È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 126 bis, comma 2, del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lg. 15 gennaio 2002 n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv., con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 1 agosto 2003 n. 214, e dell'art. 180, comma, 8 del medesimo codice, censurati, in riferimento all'art. 3 cost., in quanto prevedono un obbligo per il proprietario non conducente di un veicolo con il quale è stata

commessa una violazione del codice della strada, alla quale consegue la perdita dei punti della patente, di comunicare le generalità del conducente, e, in riferimento all'art. 24 cost., ove interpretati come impositivi di un obbligo di rendere testimonianza. Le situazioni poste a raffronto dal rimettente - e cioè la scelta del legislatore di reprimere penalmente l'omissione, da parte del cittadino, dell'obbligo di denuncia soltanto di certi reati, e quella di sanzionare, sul piano amministrativo, l'omessa comunicazione di dati idonei a consentire l'identificazione del soggetto responsabile di talune infrazioni stradali - sono eterogenee, mentre, premesso che il diritto al silenzio si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo, la previsione dell'obbligo di comunicazione risulta chiaramente diretta a provocare - allorché la persona del conducente, autore dell'infrazione stradale, coincida con quella del proprietario del veicolo - una dichiarazione di natura confessoria da parte di un soggetto che risulta legittimato, in ciascuna delle suddette qualità, a proporre opposizione ex art. 204 bis del codice della strada avverso il verbale con cui si è contestata la commessa infrazione, dovendosi tenere conto, nel comparare "la posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile", che "una cosa è: "nemo testis" in causa propria cui s'ispira l'art. 246 c.p.c., e altra cosa è: "nemo tenetur" edere contra se " cui si ispira, invece, il codice di rito penale. - Per la restituzione atti nel medesimo giudizio, v. ordinanza n. 23/2007. - Sulla impossibilità di comparare situazioni tra loro eterogenee, v., ex multis, le citate ordinanze n. 335 e n. 249/2007. - Sulla possibilità di configurare diversamente nei singoli procedimenti il diritto al silenzio, v., citata, ordinanza n. 33/2002. - Sulla posizione dell'imputato nel processo penale e la situazione della parte e del legittimato all'intervento nel processo civile, v., citata, sentenza n. 165/2008. Corte Costituzionale, 16/07/2008, n. 282

E' manifestamente inammissibile la q.l.c., in riferimento agli art. 2, 3 e 24 cost., dell'art. 180 comma 8 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285. La disposizione censurata si limita, infatti, in via generale, a sanzionare - nell'ambito di una norma che disciplina il possesso dei documenti di circolazione e di guida - il contegno di chi «senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative» previste dal medesimo codice, laddove è il precedente art. 126 bis comma 2, sia a prevedere - nel caso di mancata immediata identificazione del conducente responsabile di un'infrazione stradale comportante l'applicazione della misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida - l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo, di comunicare «entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», che a stabilire, in caso di omessa comunicazione, l'applicazione nei confronti del soggetto inadempiente della «sanzione prevista dall'art. 180 comma 8», sicché l'iniziativa del giudice rimettente - diretta, in definitiva, a censurare la equiparazione, sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, del contegno di chi abbia omesso «di comunicare del tutto i dati del trasgressore» e della condotta di chi confessi «di non essere in grado di fornire i dati richiesti, vuoi perché non ricorda, vuoi perché non è a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo» - avrebbe dovuto indirizzarsi avverso il predetto art. 126 bis, comma 2, del codice della strada, poiché il censurato art. 180 comma 8, viene in rilievo solo ai fini dell'identificazione del tipo di sanzione da irrogare. Corte Costituzionale, 10/03/2006, n. 97

Sintesi breve e schematica

Inizialmente i punti venivano tolti al proprietario

La Corte Costituzionale è presto intervenuta dichiarando incostituzionale la decurtazione dei punti fatta al proprietario

In base alle indicazioni della Corte Costituzionale è stato cambiato l'art. 126 bis ed ora, a chi non comunica il nome del conducente viene irrogata una sanzione ulteriore di 283,00 euro oltre spese

Ciò salvo che l'impossibilità di comunicare il nome sia impedita da un "giustificato (e documentato) motivo"

Non è stato ritenuto giustificato il motivo di una ditta che ha molti dipendenti che usano le auto perché la giurisprudenza ha ritenuto doveroso da parte della ditta di tenere nota su un registro di chi usa l'auto.

Non sono assolutamente d'accordo con questo principio perché certe aziende (prendete un grosso artigiano che ha tanti dipendenti che vanno in giro dai clienti a fare riparazioni di impianti elettrici od idraulici; oltre fare il lavoro dovrebbero compilare ogni mezz'ora il registro?) non hanno la possibilità materiale di tenere un registro del genere. Ritengo perciò giustificata (io) la mancata comunicazione da parte di tali aziende

Ma anche per un privato è possibile che la stessa auto venga usata a rotazione da vari familiari sullo stesso tratto. Come si fa a sapere chi guidava quando il verbale arriva dopo un mese? Anche in tal caso per me è giustificata la mancata comunicazione

Finora però la giurisprudenza si è orientata su criteri molto più rigidi, e ben difficilmente i giudici considerano giustificata la mancata comunicazione

La verità (ma ciò solo de jure condendo, cioè come modifiche future) è che dovrebbero prevedere la decurtazione dei punti solo nel caso di contestazione immediata. Ma questo è solo un auspicio

Per ora si può tentare un ricorso sperando di trovare un giudice (i giudici non sono obbligati a decidere tutti nello stesso modo) che (come me) ritenga con favore giustificata la mancata comunicazione. Ma anche questo è solo un auspicio.